

telefono
fax
e-mail

Viale Stefano Franscini 17
091 814 36 74
091 814 44 89
dt-ulsa@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali

Funzionario
incaricato

Stefano Rossini

**Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 36 80
stefano.rossini@ti.ch

Alle agenzie di lavoro
temporaneo attive
nel Canton Ticino

Bellinzona

agosto 2012

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Modifica art. 37 RLCPubb/CIAP – Prestito di manodopera

Gentili Signore,
Egregi Signori,

Nel corso del mese di luglio il Consiglio di Stato ha adottato alcune modifiche al Regolamento d'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP). È stato tra l'altro modificato l'art. 37 che regola il ricorso al prestito di manodopera a ditte che operano in cantieri pubblici (cantone, comuni, consorzi, patriziati, parrocchie, aziende pubbliche, ecc.).

Secondo la nuova disciplina le ditte possono far capo a personale interinale da impiegare sul cantiere solo nella misura seguente:

- per cantieri in cui la ditta impiega fino a 5 operai nessun interinale ammesso;
- per cantieri in cui la ditta impiega da 6 a 10 operai è ammesso un solo interinale;
- per cantieri dagli 11 operai è ammesso al massimo il 10% di interinali.

Per la determinazione del numero di operai impiegati sul cantiere fa stato la quantificazione che la ditta avrà indicato in sede d'offerta.

Ricordiamo che in base all'art. 36 cpv. 1 lett. c) RLCPubb/CIAP, pure oggetto di modifica recente, il committente è tenuto a richiedere agli artigiani la lista costantemente aggiornata degli operai impiegati nel cantiere con l'indicazione del relativo datore di lavoro. Tale lista verrà trasmessa alle autorità preposte al controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori.

Rammentiamo infine che qualora fossero riscontrati abusi nell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) è tenuto ad avviare i necessari accertamenti ed applicare le rispettive sanzioni in virtù dell'art. 45 della legge stessa.

Invitiamo pertanto le agenzie interinali destinatarie della presente comunicazione a voler verificare con i propri clienti i limiti massimi d'impiego della manodopera interinale.

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a voler contattare il numero 091 814 36 80 oppure l'indirizzo e-mail dt-ulsa@ti.ch.

Distinti saluti.

Il Capoufficio:

Arch. Antonio Meucci

Il Tecnico responsabile:

Arch. Stefano Rossini

Regolamento
di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001
(del 12 settembre 2006)

Prestito di manodopera

Art. 37 ¹ Il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio.

² La messa a disposizione di personale da una ditta all'altra è concessa alle seguenti condizioni:

- a) contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni;
- b) il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone per il tipo di commessa per i lavoratori messi a disposizione;
- c) la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore;
- d) il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria negli atti d'appalto per lo svolgimento della commessa. Entro tale limite, il prestito o la messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie interinali è disciplinato in funzione del numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa:
 - sino a 5, nessun prestito è ammesso;
 - tra 6 e 10, è ammesso il prestito di un solo operaio;
 - più di 11, al massimo il 10% degli operai.

³ Informazioni sul numero dei dipendenti verranno verificate presso le associazioni di categoria o presso le commissioni paritetiche cantonali o presso l'Ufficio cantonale del lavoro.

⁴ La presente disposizione vale anche per le ditte che fanno capo a manodopera proveniente da aziende di collocamento e lavoro temporaneo.

⁵ Il prestito di manodopera dall'impresa consorziata al consorzio è ammesso senza restrizioni.